

Edizione di venerdì 9 novembre 2018

AGEVOLAZIONI

Utili reinvestiti: agevolazione di difficile applicazione

di **Fabio Garrini**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Pagamento tracciato anche per il carburante degli autocarri

di **Alessandro Bonuzzi**

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni cumulabili con super e iper ammortamenti

di **Debora Reverberi**

RISCOSSIONE

La sospensione legale della riscossione

di **Gennaro Napolitano**

IVA

Prestazioni socio-educative esenti Iva

di **EVOLUTION**

RASSEGNA RIVISTE

La gestione contabile del magazzino nell'affitto di azienda

di **Fabio Landuzzi**

AGEVOLAZIONI

Utili reinvestiti: agevolazione di difficile applicazione

di **Fabio Garrini**

Nel **disegno di Legge di bilancio 2019**, all'**articolo 8**, compare una agevolazione denominata **"tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione"** (ma la formulazione è stata modificata nelle diverse versioni del DDL); tale agevolazione, che **sostituisce l'Ace** (la quale dovrebbe essere abrogata ad opera del successivo articolo 88), oltre a presentare una denominazione meno "maneggiabile", anche nella sostanza si presenta **molto più articolata** e, almeno ad una prima analisi, **molto meno vantaggiosa**.

Questo non solo per il fatto che ad una detassazione è stata preferita una **riduzione dell'aliquota di 9 punti percentuali** (quindi, per i soggetti Ires, il reddito agevolato non sarà escluso da imposta, ma richiederà il pagamento di un'imposta nella misura del 15% in luogo del 24%), ma soprattutto perché l'agevolazione scaturisce da un **incrocio di diversi fattori che devono combinarsi per ottenere un effettivo vantaggio**.

Nel presente contributo, piuttosto che scendere nel tecnicismo del funzionamento dell'istituto (attività non certo agevole visto il modo contorto con cui è attualmente stato presentato il testo di legge e, peraltro, poco utile, visto che l'attuale formulazione potrebbe ancora modificarsi nei passaggi parlamentari di approvazione della manovra), interessa principalmente **analizzare le regole generali** che lo governano, per capire quali siano gli **elementi che conferiranno al contribuente il diritto ad ottenere lo sconto d'imposta**.

Gli utili reinvestiti

Il primo comma dell'articolo 8 reca il meccanismo base di funzionamento dell'agevolazione: viene agevolato il reddito per la parte corrispondente agli **utili** del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, **accantonati** a riserve diverse da quelle non disponibili, **nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:**

1. degli **investimenti** effettuati in beni strumentali materiali nuovi;
2. del **costo del personale dipendente assunto** con contratto a tempo determinato o indeterminato.

In altre parole, per ottenere un vantaggio occorre prima di tutto avere un **reddito d'esercizio da agevolare**, oltre che un **utile dell'esercizio precedente da destinare a riserva**, ma è altresì necessario che il contribuente effettui uno sforzo, investendo esattamente in due fattori produttivi, ossia, **alternativamente, in beni strumentali ovvero nell'assunzione di nuovo**

personale (ovvero anche entrambi posto che questi due incrementi vengono considerati cumulativamente).

Già questo meccanismo evidenzia una complessità superiore all'Ace, visto che occorre verificare la **contemporanea presenza di più elementi** (si tratta una agevolazione che assomiglia alla poco apprezzata "agevolazione Visco" di cui alla **L. 133/1999**).

Ciò posto, il problema maggiore risiede nella **complessità con la quale sono stati definiti i parametri da prendere a riferimento**. In particolare, si definisce "investimento" non tanto l'importo speso per acquistare il bene, ma piuttosto la **quota di ammortamento** di tale bene che viene dedotta, con la conseguenza che, per ottenere una piena agevolazione, non basta effettuare l'acquisto del bene con utile accantonato in quell'anno, ma serve effettuare accantonamenti di **utili nei futuri periodi d'imposta** nei quali sono stanziati le quote di ammortamento riferibili a tale bene. Oltretutto, quale ulteriore limite, è necessario che le quote di ammortamento agevolato siano **superiori all'incremento della dotazione di beni strumentali** posseduti dall'impresa rispetto al 31 dicembre 2018, comprimendo l'agevolazione nel caso in cui l'impresa effetti delle dismissioni, anche di beni diversi da quelli agevolati.

Anche il fattore lavoro presenta analogha complessità visto che il costo del nuovo personale è agevolato a patto che vi sia un **incremento del numero medio dei lavoratori** rispetto a quelli in forza al 30 settembre 2018 e **nei limiti dell'incremento del costo del personale indicato in bilancio** rispetto all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

A questo va aggiunta la richiesta di impiego dei lavoratori in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nonché una giusta previsione di sterilizzazione che abbia a riferimento il personale impiegato nel gruppo societario.

Tale meccanismo deve poi essere coordinato con un **oscuro meccanismo di riporto delle eccedenze inutilizzate** dei 3 diversi parametri, ossia utili accantonati, investimenti e costo del personale: anche tale previsione appare corretta nella logica, ma già dal tenore della norma si dimostra eccessivamente articolata da gestire visto che deve tenere in considerazione oltre ai 3 parametri richiamati **anche l'utile maturato** nel periodo d'imposta in cui viene invocata l'agevolazione.

In conclusione, si deve osservare come venga sostituito un istituto, l'Ace, che era nato con regole semplici con il **D.L. 201/2011** e poi era divenuto progressivamente più articolato con i successivi interventi, con una norma che **già da subito si dimostra eccessivamente articolata**, non lasciando sperare nulla di buono per il suo sviluppo futuro.

Seminario di specializzazione

TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Pagamento tracciato anche per il carburante degli autocarri

di **Alessandro Bonuzzi**

Il trattamento valevole ai fini delle imposte sul reddito dei **veicoli** utilizzati nell'esercizio di **attività di impresa o lavoro autonomo** è regolato dall'[articolo 164 Tuir](#). Tale disposizione non contiene una classificazione propria dei veicoli a motore, ma si limita a richiamare quella contenuta nelle **norme sulla circolazione**, assegnando a ciascuna categoria regole autonome e limiti di deducibilità dei relativi costi.

In particolare, la norma prevede:

- una **deducibilità integrale** ([articolo 164, comma 1, lett. a\), Tuir](#)) con riferimento a:
 1. **aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture e autocaravan**, di cui alle lettere a) e m) del **comma 1** dell'[articolo 54 D.Lgs. 285/1992](#), **ciclomotori** e **motocicli**, destinati ad essere utilizzati **esclusivamente** come **beni strumentali** nell'attività propria dell'impresa o di lavoro autonomo. Trattasi, in pratica, dei veicoli senza i quali l'attività non può essere esercitata ([circolare 37/E/1997](#) e [circolare 48/E/1998](#)). Sono tali, ad esempio, i mezzi di trasporto a motore alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività di impresa oppure le autovetture delle imprese che effettuano l'attività di noleggio delle stesse;
 2. **veicoli adibiti ad uso pubblico**;
- una **deducibilità limitata** ([articolo 164, comma 1, lett. b\) e b-bis\), Tuir](#)):
 1. al **20%**, per **autovetture e autocaravan**, di cui alle **lettere a) e m)** del **comma 1** dell'[articolo 54 D.Lgs. 285/1992](#), **ciclomotori** e **motocicli**, destinati ad essere utilizzati in modo **non esclusivo** nell'attività d'impresa o professionale. La percentuale è elevata all'**80%** per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti **attività di agenzia o di rappresentanza di commercio**. Peraltro, è appena il caso di ricordare che in questi casi va altresì considerata l'ulteriore limitazione data dal **plafond** di rilevanza fiscale del costo fissato dalla norma in importi diversi a seconda del titolo di utilizzo del bene, del tipo di mezzo e del soggetto utilizzatore;
 2. al **70%**, per i veicoli dati in **uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta**.

Per quanto riguarda le **spese relative ai veicoli**, esse scontano lo stesso trattamento fiscale del mezzo a cui si riferiscono. Sono costi relativi ai mezzi di trasporto anche le spese sostenute per l'acquisto di **carburante**, le quali, per effetto del comma 922 dell'articolo unico della **L.**

208/2017, dal 1° luglio 2018 “sono deducibili ... se effettuate esclusivamente mediante

- **carte di credito,**
- **carte di debito o**
- **carte prepagate**

emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”. La disposizione è stata inserita nell'[articolo 164 Tuir](#), al **comma 1-bis**, e fa riferimento alle **misure di cui al comma 1**, quindi, ai **veicoli inclusi** nella norma stessa.

Esulano, invece, dall'**ambito operativo dell'articolo 164 Tuir** i seguenti mezzi di trasporto, i cui componenti negativi sono deducibili sulla base del principio generale dell'**inerenza**:

1. i **mezzi di trasporto non a motore**(biciclette, gondole, eccetera);
2. i **veicoli** di cui alle lettere da b) a l)e n), [articolo 54, D.Lgs. 285/1992](#), ovvero sia:

- autobus;
- autoveicoli per il trasporto promiscuo;
- **autocarri**;
- **trattori stradali**;
- autoveicoli per trasporti speciali;
- autoveicoli per uso speciale (come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie provviste di carrozzeria apposita che consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo);
- autotreni;
- autoarticolati;
- autosnodati;
- mezzi d'opera.

Verrebbe, quindi, da ritenere che per tali mezzi di trasporto, essendo essi non compresi nell'[articolo 164 Tuir](#), **non** sia applicabile il **nuovo obbligo**. E se così fosse il **pagamento tracciato** del carburante non dovrebbe riguardare, ad esempio, gli **autocarri**.

Tuttavia, si deve osservare che se, da una parte, il **provvedimento direttoriale n. 73203 del 04.04.2018**, che ha individuato gli strumenti di pagamento che devono essere considerati **idonei** ai fini della deducibilità, non si è occupato della questione, dall'altra, la [circolare 8/E/2018](#), al paragrafo 2, ha lasciato intendere che il pensiero dell'Agenzia delle entrate va in **senso opposto**, laddove, relativamente agli **ulteriori strumenti di pagamento**, si afferma che “l'impiego degli stessi, da un lato, risulta necessario per la deduzione dei costi relativi all'acquisto di carburante in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. “T.U.I.R.”), indipendentemente ... dal **veicolo di riferimento (ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli) in uso esclusivo o promiscuo**”.

Onde evitare un'eventuale contestazione in termini di deducibilità delle spese, **prudenzialmente**, è consigliabile, dunque, tener conto di questa indicazione, sebbene fornita "tra le righe" della **circolare**, considerando l'**obbligo della tracciabilità operante a 360 gradi**.



Seminario di specializzazione
**LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E
L'ORGANIZZAZIONE DI STUDIO**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni cumulabili con super e iper ammortamenti

di **Debora Reverberi**

La disciplina dell'iper ammortamento trae origine da quella del super ammortamento, rappresentando **l'iper un "rafforzamento" del super.**

Tale potenziamento ha l'obiettivo di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, che possiedano caratteristiche tecniche e requisiti di interconnessione tali da essere funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi secondo il modello "Impresa 4.0".

Trattandosi di misure agevolative entrambe consistenti nella maggiorazione del costo di acquisizione, seppure con aliquote sensibilmente differenti (+ 30% super ammortamento, + 150% iper ammortamento beni materiali e beni immateriali *embedded*, + 40% beni immateriali *stand alone*), di determinati beni nuovi ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, **è espressamente esclusa dalla [circolare AdE 4/E/2017](#), al paragrafo 6.4, la possibilità di cumulo dell'iper col super ammortamento con riferimento al medesimo investimento.**

La cumulabilità di super e iper ammortamento con altre misure di favore è invece espressamente prevista nell'ambito delle modalità di fruizione, rispettivamente ai paragrafi 5.4 e 6.4 della [circolare 4/E/2017](#): la maggiorazione del costo di acquisizione del bene, in quanto misura generale, deve infatti ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, **salvo che le relative norme non prevedano un espresso divieto di cumulo con le misure generali.**

Nella "**Guida agli investimenti**" pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico e disponibile sul proprio [sito internet](#) vengono riepilogati gli **incentivi fiscali a supporto del Piano Nazionale Impresa 4.0** (già Industria 4.0) come insieme di misure organiche e complementari in grado di favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività, **prevedendone espressamente la reciproca cumulabilità:**

- Iper e super ammortamento;
- **Nuova Sabatini;**
- **Credito d'imposta R&S;**
- **Patent box;**
- Fondo centrale di garanzia;
- Contratti di sviluppo;
- Accordi per l'innovazione;

- **Credito d'imposta formazione 4.0;**
- **Incentivi ad investimenti in *start up* e PMI innovative.**

In aggiunta alla cumulabilità con gli incentivi contenuti nel **Piano Impresa 4.0** specifiche disposizioni prevedono **la possibilità di cumulo di super e iper ammortamenti con altre misure agevolative.**

Con la [risoluzione 118/E/2017](#) l'Agenzia delle entrate ha espressamente stabilito **l'ammissibilità di cumulo con il super ammortamento del credito d'imposta riconosciuto alle strutture ricettive relativamente alle spese di riqualificazione e accessibilità**, introdotto dall'[articolo 10 D.L. 83/2014](#), convertito con modificazioni dalla **L. 106/2014** (c.d. "**bonus riqualificazione alberghi**").

Malgrado la presenza di un divieto generale di cumulo del "**bonus riqualificazione alberghi**", contenuto nell'[articolo 3, comma 3, D.M. 07.05.2015](#) "*in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale*", a parere dell'Agenzia delle entrate **è ammessa la cumulabilità** con la maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.

Il divieto generale non è infatti suscettibile di un'interpretazione estensiva ad una misura, come il super ammortamento, che persegue finalità del tutto diverse e non è alternativa al bonus, sebbene le spese ammissibili del "bonus riqualificazione alberghi" e del super ammortamento possano incidentalmente coincidere.

Il **Gestore Servizi Energetici**, nell'ambito delle risposte alle FAQ pubblicate sul proprio sito internet il 9/10/2018, **si è espresso in materia di cumulabilità del super e dell'iper ammortamento con gli incentivi riconosciuti alle imprese per le energie rinnovabili diverse dal fotovoltaico**: eolico, idrico, biogas, geotermia, solare termodinamico, etc.

Il **D.M. 06.07.2012** e il **D.M. 23.06.2016** contengono espressamente un divieto generale di cumulabilità di tali meccanismi di incentivazione con altri incentivi pubblici "**fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 del D. Lgs. n. 28/2011**".

In deroga alla regola generale il G.S.E. ha affermato la piena cumulabilità tra gli incentivi per la produzione di energie rinnovabili diverse dalle fotovoltaiche e super e iper ammortamento: l'opzione di cumulabilità è contenuta nell' [articolo 26, comma 3, lett. c\), D.Lgs. 28/2011](#), che prevede espressamente che gli incentivi possano essere cumulabili con le misure di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

Il super e l'iper ammortamento costituiscono infatti una misura fiscale atta a incidere in diminuzione sul reddito imponibile, quindi sono sostanzialmente **equiparabili a una detassazione del reddito di impresa** riguardante l'acquisto di beni strumentali: possono pertanto ritenersi compatibili con le condizioni di cumulabilità.

Special Event

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >

RISCOSSIONE

La sospensione legale della riscossione

di **Gennaro Napolitano**

La **Legge di stabilità 2013** ha introdotto nel nostro ordinamento tributario l'istituto della **sospensione legale della riscossione** ([articolo 1, commi da 537 a 543, L. 228/2012](#)). La disciplina è stata successivamente modificata dal **D.Lgs. 159/2015 (articolo 1)**, recante "*Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione*".

Le disposizioni in esame attribuiscono ai contribuenti la possibilità di ottenere, in presenza di determinati presupposti, l'immediata **sospensione** delle attività dei concessionari finalizzate alla **riscossione** delle somme iscritte a ruolo.

Ricevuta la **notifica** del **primo atto** di riscossione utile (o di un atto della **procedura cautelare o esecutiva** eventualmente intrapresa dal concessionario), il contribuente, a pena di decadenza, può, **entro sessanta** giorni dalla notifica, **presentare** all'agente della riscossione una **dichiarazione**, anche con **modalità telematiche**, con la quale documenta che gli **atti emessi dall'ente creditore** prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva **cartella di pagamento** o l'**avviso** per i quali si procede, sono stati interessati:

- da **prescrizione** o **decadenza** del diritto di credito, intervenuta in **data antecedente** a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo
- da un provvedimento di **sgravio** emesso dall'ente creditore
- da una **sospensione amministrativa** comunque concessa dall'ente creditore
- da una **sospensione giudiziale**, oppure da una **sentenza** che abbia **annullato**, in tutto o in parte, la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale l'agente della riscossione **non ha preso parte**
- da un **pagamento** effettuato, riconducibile al ruolo in questione, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell'ente creditore.

Gli atti notificati dall'agente della riscossione **da oltre 60 giorni**, ovvero quelli **non oggetto di notifica** (quali per esempio le comunicazioni di sollecito) ovvero gli atti **direttamente notificati** dagli enti impositori (quali gli avvisi di addebito Inps e gli avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli), **non rientrano** nell'ambito di applicazione della disciplina in esame.

Nella **dichiarazione** presentata all'agente della riscossione il debitore deve **indicare**, oltre ai propri **dati anagrafici**, il **tipo di atto** (ad esempio, cartella di pagamento, avviso di intimazione, preavviso di fermo amministrativo o di ipoteca, atto di pignoramento), il relativo **codice identificativo** e la **data di notifica**.

Per la presentazione della dichiarazione, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, è disponibile il **modello SL1**, che può essere inviato/consegnato, allegando copia dell'atto di riferimento e della relativa documentazione:

- on line
- via mail
- presso uno sportello dell'agente della riscossione.

Nei primi due casi, il debitore deve **allegare** copia del proprio documento di identità. È possibile anche **delegare** un terzo alla presentazione della dichiarazione. In tal caso, è necessario allegare la fotocopia del documento di identità sia del delegante sia del delegato.

Ricevuta la dichiarazione del debitore, l'**agente della riscossione** deve:

- **sospendere immediatamente** ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate
- **trasmettere**, entro il termine di **dieci giorni**, all'**ente creditore** la dichiarazione presentata dal debitore, e la documentazione allegata, per avere conferma dell'esistenza delle **ragioni del debitore** e ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della **sospensione** o dello **sgravio** direttamente sui propri sistemi informativi.

A sua volta, l'**ente creditore**, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, **comunica** al **debitore** l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.

Se l'ente creditore **non invia** al debitore la comunicazione relativa all'esito della dichiarazione presentata, ovvero **non trasmette** i conseguenti flussi informativi all'agente della riscossione, trascorso inutilmente il **termine di duecentoventi giorni** dalla data di presentazione della dichiarazione da parte del debitore, i **debiti** oggetto dell'istanza di sospensione sono **annullati di diritto** e il debitore è considerato automaticamente **disarcato** dei relativi ruoli. Contestualmente sono **eliminati** dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'**annullamento**, peraltro, **non opera** in presenza di **motivi diversi** da quelli elencati sopra e nei casi di **sospensione giudiziale** o **amministrativa** o di **sentenza non definitiva di annullamento** del credito.

Ferma restando la **responsabilità penale**, nel caso in cui il contribuente produca **documentazione falsa** si applica la **sanzione amministrativa dal 100% al 200%** dell'ammontare delle somme dovute, con un **importo minimo di 258 euro**.

La **reiterazione** della dichiarazione da parte del debitore **non è ammessa** e, in ogni caso, anche se ripresentata **non comporta** la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.

Master di specializzazione

LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Prestazioni socio-educative esenti Iva

di **EVOLUTION**



L'articolo 10 del D.P.R. 633/1972 elenca una serie tassativa di operazioni che beneficiano del regime di esenzione da Iva.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa, in particolare, delle prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, comprese quelle socio-educative rese da una azienda agricola che risulta iscritta nei registri regionali delle "Fattorie didattiche."

Ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 21\), del D.P.R. 633/1972](#), sono esenti da Iva:

- le prestazioni proprie dei **brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo** per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla L. 326/1958;
- le somministrazioni di **vitto, indumenti e medicinali** le **prestazioni curative**, nonché le altre prestazioni **accessorie**.

Il legislatore, dopo aver elencato determinati organismi (brefotrofi, orfanotrofi, case di riposo per anziani, ecc.) ha utilizzato la locuzione "**e simili**", volendo in tal senso espressamente indicare che rientrano ugualmente nell'esenzione anche **altri organismi** che perseguono le medesime finalità assistenziali nei confronti di soggetti degni di protezione sociale e che unitamente forniscono anche il vitto, indumenti e tutte le altre prestazioni accessorie. È da considerare, inoltre, che il legislatore, nel far esplicito riferimento alle "**prestazioni proprie**", ha inteso sottolineare l'aspetto oggettivo dell'attività che caratterizza i predetti organismi.

Rientrano, in particolare, nella previsione di esenzione in esame:

- le prestazioni vengono rese dalla **R.I.** a soggetti che versano indubitabilmente in condizioni sociali disagiate ([risoluzione AdE 188/E/2002](#));
- la gestione di asili nido, se effettuata con proprio personale o con personale misto

- (proprio e di terzi), ovvero se è affidata in appalto a terzi ([risoluzione AdE 39/E/2004](#));
- le residenze sanitarie assistenziali per disabili, in quanto assicurano l'alloggio a soggetti affetti da handicap grave e, quindi, forniscono servizi assimilabili a quelli propri delle case di riposo per anziani ([risoluzione AdE 164/E/2005](#)).

Con la [risoluzione 77/E/2018](#) l'Agenzia delle Entrate ha analizzato, ai fini della possibilità di applicare il regime di esenzione, il caso delle **prestazioni socio-educative** rese da una **azienda agricola** che risulta iscritta nei registri regionali delle "**Fattorie didattiche**", in quello delle "**Fattorie sociali**" e nel registro delle Comunità per minori, nonché nel Sistema informativo minori accolti (SIM) del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, attuando un **modello peculiare di accoglienza** teso a valorizzare ai fini della riabilitazione l'**aspetto ambientale**. Per cui la natura e il lavoro agricolo diventano **parte terapeutica** del progetto nell'ambito di una "**agri-comunità**" che offre una **pluralità di opportunità formative** attraverso la promozione della agricoltura sociale.

Ebbene, atteso che l'azienda agricola in questione presenta l'elemento necessario di attenzione alla "**socialità**", inteso come consapevolezza dei **doveri sociali** nei confronti di persone che versano in **condizioni disagiate**, a parere dell'Agenzia essa sembra avere **natura e finalità essenzialmente sociali, assistenziali** e di **mero soccorso a favore della gioventù**; pertanto, la sua attività appare **assimilabile a quella svolta dalle istituzioni assistenziali** tipiche quali: "*brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani*".

Ne deriva che il trattamento agli effetti dell'Iva, applicabile a tali operazioni, sia identificabile nel regime di **esenzione** ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 21\), del D.P.R. 633/1972](#).



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

RASSEGNA RIVISTE

La gestione contabile del magazzino nell'affitto di azienda

di **Fabio Landuzzi**

Articolo tratto da **"Bilancio, vigilanza e controlli n. 10/2018"**

Nell'affitto di azienda è spesso consigliabile escludere dal perimetro del compendio aziendale affittato le giacenze di magazzino esistenti alla data di inizio dell'affitto, per ragioni di semplificazione della gestione dell'operazione nel suo complesso e dei suoi riflessi contabili. Quando, invece, le parti non espungono dal contratto di affitto di azienda le giacenze esistenti alla data di consegna del compendio dal concedente all'affittuario, si pone il tema di come rappresentare nelle scritture contabili del conduttore le vicende che riguardano le giacenze di magazzino. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di Bilancio, vigilanza e controlli n. 10/2018](#)

Contabilità e bilancio

"Compensi agli amministratori: disciplina fiscale e contabile" di *Sandro Cerato*

"Il nuovo Principio contabile IFRS 15 – Contract costs" di *Roberto Mastrototaro, Giorgio Acunzo e Ettore Abate*

"La gestione contabile del magazzino nell'affitto di azienda" di *Fabio Landuzzi*

"La rilevazione contabile delle imposte anticipate e differite" di *Viviana Grippo*

Vigilanza e revisione

"Le attività di revisione contabile sui dati finanziari richieste per scopi specifici" di *Marco Bozzola*

"Le rimanenze di magazzino e l'approccio di revisione" di *Sergio Girelli*

Società

"L'attività di controllo negli Enti del Terzo settore" di *Marta Saccaro*

"Le recenti modifiche normative relative alla circolazione delle quote delle pmi costituite in forma di Srl" di *Alessandro Biasioli*



BILANCIO, VIGILANZA E CONTROLLI

Mensile dedicato alla redazione bilancio e alla gestione degli adempimenti e delle verifiche di sindaci e revisori

IN OFFERTA PER TE € 107,25 + IVA anziché € 165 + IVA

ABBONATI ORA

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%